

**STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

RICORSO EX ART. 414 CPC

PER: SALTARELLI Ciro Elio Junior (SLTCLJ85H01L500O) nato a Urbino il 1 giugno 1985 e residente in Bologna alla Via dell'argine n.39, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce, allegato con procedura telematica, al presente atto, dall' Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e-o notificazioni al seguente indirizzo fax 0833273227, pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it.

Contro

MIUR (80185250588)/ATP BOLOGNA (80071250379) /USR EMILIA ROMAGNA (80062970373) (resistenti secondari), tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di competenza.

Per la

DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

1. **delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, come ripubblicate di recente, dall'ATP di BOLOGNA , in data 24/07/2015, nella parte in cui non è contemplata la persona dell'istante, in quanto docente abilitata con i percorsi dei Tirocini Formativi Attivi (doc.1).

Ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto consequenziale e-o connesso, tra cui:

2. **il Decreto ministeriale n. 235 del 09 aprile 2014**, recante indicazioni per l'aggiornamento triennale delle Graduatorie ad esaurimento (in avanti chiamate pure GAE), nella parte in cui il MIUR non riconosce il diritto



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

della ricorrente, in quanto abilitata con i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA), di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'ultimo aggiornamento valido sino al 2017 (**doc.2**).

Tanto premesso in fatto e in diritto, il docente istante ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Tribunale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

- 1) L'istante è un docente precario e abilitato nella classe di concorso A037, iscritto soltanto nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito territoriale di BOLOGNA ove attualmente svolge servizio, in ragione di varie supplenze brevi.
- 2) L'istante ambisce ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di BOLOGNA (si veda istanza/diffida in atti).
- 3) Il docente, infatti, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato i **Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA)**, per la predetta classe di concorso A037.
- 4) Con Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 (doc.3), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha introdotto i predetti Tirocini Formativi Attivi.
- 5) Si tratta di percorsi accademici, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola pubblica.
- 6) Tali percorsi sono stati formulati, ai sensi del predetto DM n. 249 del 2010 art 5, al fine di evitare la formazione del precariato scolastico (c.d. Riforma Gelmini).
- 7) Nello specifico, i posti sono stati calcolati sul fabbisogno: ad ogni cattedra libera corrispondeva un docente abilitato.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 8) Inoltre, i predetti Tirocini Formativi Attivi si succedono a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).
- 9) Com'è noto, le SISS sono state abrogate dal Legislatore, mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
- 10) Il ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di BOLOGNA e nel relativo piano di assunzioni.
- 11) Duole però constatare che al ricorrente, è stato invece riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto; tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono soltanto a supplire ad esigenze temporanee del MIUR (qualche settimana o, al massimo, qualche mese).
- 12) Viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui la ricorrente è ingiustamente rimasta esclusa, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alla dipendenza della P.A e la partecipazione al piano delle assunzioni ordinario o straordinario.
- 13) In occasione dell'impugnato DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stato messo nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.
- 14) Il MIUR ha infatti ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, potesse avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze online".



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

- 15) A tale sito hanno potuto accedere soltanto coloro che, a differenza del ricorrente, erano possessori di *username* e *password*, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento.
- 16) Viceversa, coloro che, come il ricorrente, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie. **Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentato al docente.**
- 17) Il ricorrente, dunque, attualmente iscritto soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, lamenta la ingiusta compromissione della sua carriera professionale, dovuta alle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati che non tengono in giusta considerazione chi, come l'istante, risulta abilitato con i Tirocini Formativi Attivi.

IN BREVE

SULLA GIURISDIZIONE

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del docente istante.

Un accenno a parte e preliminare, per ragioni di mera completezza, verrà fatto attorno alla giurisdizione.

Posto che lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235 del 2014, ritiene che: "*la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro* (art. 11, comma 6, pag. 12, doc. 1), appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per quanto



riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

II. Il regime della doppia tutela dopo la sentenza delle SS.UU. n. 27991/2013.

Pertanto, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," che va perciò sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS.UU n. 27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha, in alternativa, due possibili soluzioni: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale ove non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento.

Per di più, il CdS ha ritenuto che: *"il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032*



dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi" (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

MOTIVI

FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ART. 5 BIS L. N. 169 DEL 2008- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE ARTT. 2,3,4,97 COST – ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST - VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.

1. Le fonti.

1.1. Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica, le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio, l'**art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il DLgs n. 297 del 1997**, recita: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'articolo 401”*.

1.2. Va poi evidenziato come l'**art. 1 comma 605 lett. c, L. n. 296 del 2006** (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, tale disposizione prevede che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.”

1.3. Successivamente, il Miur, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX° ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

1.4. Venne così emanato l'**art. 5 bis della l. n. 169/2008** che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che **hanno frequentato** i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS): *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti ”.*

1.5. Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'**art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112**, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.



Le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi come istituiti dal DM n. 249 del 10 settembre del 2010: *“a partire dall’anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 – ai sensi dell’art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all’acquisizione dell’abilitazione”* (così: CdS Sez. VI°, sent. 16.01.2015 n.00105/2015).

2. Le conseguenze derivanti dall’applicazione letterale della normativa in vigore: l’art. 5 bis l. n. 169 del 2008

2.1. Ora, stando ad un’interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis l. n. 169 del 2008), il MIUR – diversamente da quanto fatto con l’impugnato decreto - non avrebbe potuto permettere l’inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l’abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire *“il titolo abilitante SISS”*, quale requisito di accesso richiesto stricto sensu dall’art. 5 bis della l. n. 169/2008.

2.2. Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all’art. 6 comma 2 del DM n. 235/2014, che: *“i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all’articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande (6, comma 2, pag. 9 doc.1)”*.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Secondo quindi le disposizioni contenute nell'art 6 comma 2 del Dlgs n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del TFA (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).

2.3. Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5 bis l. n. 169 del 2008, che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a: “coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante”.

La normativa è chiara, e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, **ma solo la frequentazione dei corsi “SISS” ed il conseguimento del titolo “SISS”, nelle more divenuti “TFA” dopo dell'abolizione delle stesse SISS.**

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statuale (art. 5 bis l. n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente **derogata in peius**.

Al riguardo si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto attorno al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali: *“Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i*



contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento (così: Ord. n. 05514/14, Est. Mosca, del 03/12/2014; dello stesso contenuto Ord. n. 1106 del 2015).

1. **La giurisprudenza e l'impossibilità a tracciare una distinzione tra docenti TFA "congelati" e docenti TFA "non congelati".**

A non considerare implicitamente abrogata la norma di cui all'art 5 bis della L. n.169 del 2008, è stata pure la giurisprudenza sino ad oggi intervenuta in occasione dell'esclusione dalle GAE, dei docenti c.d. "congelati SISS" in senso improprio, vale a dire di quei docenti che hanno conseguito il titolo TFA, durante l'anno scolastico 2012/2013, e che in precedenza avevano congelato l'iscrizione al nono ciclo delle SISS, senza mai portarle a termine e senza MAI essere stati iscritti, NEPPURE con RISERVA, nelle GAE.

Ebbene, se fosse vero, come erroneamente sostiene il MIUR, che la situazione soggettiva di questi docenti (congelati SISS mai iscritti, neppure con riserva, nelle GAE), fosse diversa da quella del ricorrente - quantomeno sotto il profilo temporale e giuridico, ossia per il fatto di essere stati ammessi alle SISS nono ciclo - essi avrebbero dovuto conseguire il titolo di abilitazione con data di inizio anno 2008, periodo in cui vennero ammessi alle SISS nono ciclo, e data di fine abilitazione anno 2013. A differenza del ricorrente che ha conseguito l'abilitazione TFA entro l'a.s. 2013/2014.

Ma così non è.

Invero, gli abilitati TFA ex congelati SISS, mai iscritti nelle GAE, e poi inseriti grazie al contenzioso, hanno ugualmente conseguito il titolo di abilitazione (TFA) nello stesso ed identico periodo in cui l'ha conseguito il



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

ricorrente, ossia durante l'anno scolastico 2013/2014. Pertanto, i requisiti giuridici-temporali, relativi al conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti TFA ex congelati e dei docenti TFA non congelati, sono identici, tanto se consideriamo il periodo di inizio abilitazione (2012), quanto se consideriamo l'anno di fine corso (2013), quanto, inoltre, se consideriamo come i contenuti dell'apprendimento professionale, avutosi con la frequentazione degli stessi corsi, siano stati anch'essi gli stessi.

Va poi evidenziato come la categoria dei docenti TFA, ex Congelati SISS, è stata inserita nelle graduatorie proprio in ragione del fatto che la norma in commento, ossia l'art 5 bis l. n. 169/2008, non aveva imposto la preventiva iscrizione con riserva nelle GAE, ma la sola frequentazione dei corsi che essi docenti, tuttavia, non hanno mai frequentato, proprio al pari del ricorrente.

Ora, l'aspetto che più inquieta, qualora si volesse limitare l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma ai soli congelati SISS, risiede nel fatto che l'art 5 bis l. n. 169 del 2008, impone l'inserimento nelle GAE soltanto in vista dell' ”**aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010**”!

Dunque, la norma pone un preciso limite temporale, entro cui i docenti iscritti al nono ciclo SISS avrebbero dovuto inserirsi nelle GAE, tale limite è appunto rappresentato dall'aggiornamento delle graduatorie durante il “**biennio 2009/2010**”.

Tuttavia, grazie alla giurisprudenza di merito, che ha già permesso l'inserimento nelle GAE dei docenti TFA ex congelati SISS, stante l'abolizione delle SISS, ha interpretato in maniera estensiva il predetto limite temporale, ed ha perciò inserito nelle graduatorie i docenti in questione, in occasione dell'aggiornamento **2014/2017**, nonostante la stessa norma invocata ponga,



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

come esclusivo e possibile inserimento, quello legato all'aggiornamento delle graduatorie da effettuarsi entro l'anno scolastico 2009/2010.

E' dunque evidente che anche sotto questo ennesimo profilo non appare tracciabile alcuna differenza tra TFA e SISS, tra docenti **congelati inclusi** e docenti **non congelati esclusi**, una volta che si accetta la vigenza nell'ordinamento, come ha fatto la giurisprudenza, dell'art 5 bis l. n. 169 del 2008; viceversa, la predetta norma dovrebbe considerarsi **implicitamente abrogata**, e in tale caso non avrebbe potuto neppure giustificare gli inserimenti dei TFA ex Congelati SISS.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (premessa maggiore), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l' inserimento nelle GAE (premessa minore), anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE (conclusione)!

Alla luce delle predette considerazioni, questa difesa insiste sul fatto che, una volta riconosciuto l'inserimento nelle GAE dei docenti TFA ex Congelati SSIS, tale inserimento deve estendersi anche a chi, come il ricorrente, non ha mai congelato la SISS, in considerazione del fatto **che tale requisito nulla aggiunge e nulla toglie alla causa**, sia sotto il profilo temporale -giuridico, sia per quanto attiene al periodo di conseguimento dell'abilitazione, sia per quanto riguarda il periodo di aggiornamento entro cui è avvenuto, per merito della giurisprudenza, l'inserimento nelle GAE e non, dunque, entro l'anno scolastico 2009/10, quale periodo scolastico richiesto dall'art 5 bis l 169 del 2008).

Pertanto, l'inserimento dei TFA non congelati Siss è possibile per le stesse ragioni che ha reso possibile l'inserimento dei TFA congelati SISS, ossia per la continuità logico-giuridica tra Siss e TFA.



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Se, dunque, la giurisprudenza ha considerato ancora esistente nell'ordinamento, la norma che ha sancito la riapertura dei termini per l'inserimento nelle GAE, art 5 bis l. n. 169 del 2008, nonostante la stessa norma avesse autorizzato tale inserimento entro l'anno scolastico 2008/2009 (e non entro l'a. s. 2014/2017), la riapertura non può non valere anche per il ricorrente che ha conseguito lo stesso titolo con TFA.

D'altronde, è palese come la stessa ed estrema segmentazione tra docenti appartenenti alla stessa categoria (*"congelati"*; *"non congelati"*; *"soprannumerari"*; *etc.*) sia evidente segno di disparità di trattamento in spregio all'art. 3 Cost.

Le figure in esame (congelati e non congelati) sono di creazione giurisprudenziale, come giusta risposta ad alla normativa statale ambigua ed incoerente, ma nessuna norma di fonte primaria ne fa menzione né, tanto meno, nessuna norma primaria indica una distinzione, tanto netta tra le categorie abilitatesi allo stesso modo, durante lo stesso periodo, e con lo stesso titolo, al punto da dover giungere a ritenere che alcuni docenti risultano inseriti nelle GAE ed altri no.

In definitiva, dalla giurisprudenza intervenuta sulla questione dei docenti abilitati con TFA (congelati e non congelati), si ricava un principi di massima, che permette di considerare come non abrogato l'art 5 bis l. n. 169 del 2008 e che chiarisce come la riapertura dei termini di inserimento nelle GAE, in origine limitata all'a.s 2009/2010 e ai frequentati il nono ciclo Siss, non può che riferirsi al TFA, non essendo mai esistito il nono ciclo Siss e non essendo necessaria la preventiva iscrizione con riserva nelle GAE, ai fini dell'inserimento a pieno titolo, stante la successione tra le SISS (sostituite) e i TFA (sostituti): *"Deve pertanto ritenersi, come già statuito dal giudice amministrativo, che i decreti*



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

adottati dal MIUR per disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017, laddove consentono l'inserimento degli abilitati TFA già iscritti alle SSIS solo a condizione del pregresso inserimento con riserva, pongono un presupposto non previsto da fonte primaria e in contrasto con la suddetta equiparazione agli abilitati SSIS come desumibile dalla complessiva normativa in materia.“ (ex plurimis Trib. Lav. Grosseto Ord. n. 2124/15 del 07/09/2015; Trib. Lav. Verona 5456/2015 del 07/09/2015, entrambe prodotte in allegato).

Riconosciuta dunque l'illegittimità dell'atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, **come la ricorrente, non erano MAI STATI ISCRITTI nelle predette graduatorie, NEANCHE CON RISERVA, hanno potuto inserirsi, una volta ottenuta l'abilitazione con il TFA.** (v. allegate ordinanze del Consiglio di Stato)

Grazie al contenzioso è stata riconosciuta in toto l'equivalenza tra il titolo TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GAE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (***premessa maggiore***), e se la SISS permette ex art 5 bis l. n. 169 del 2008 l' inserimento nelle GAE (***premessa minore***), anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE (***conclusione***)!

Qualunque altro limite interposto tra SISS e TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così ***derogata in peius da una norma di rango secondario.***



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SISS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, **è stata sanata dallo stesso Ministero, il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA dei test di ingresso rigidi e selettivi al pari delle SISS, al punto che, coloro che parteciparono ai test SISS, sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (art. 15 comma 17 DM n. 249 del 2010), senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla, che, invece, la ricorrente ha dovuto superare, e riconoscendo in questo modo l'identità dei presupposti giuridici tra TFA e SISS.**

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo **di cui all'art. 5 bis l. n. 169/2008** può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost, e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, il Miur avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè **NESSUNO**, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il TFA.

Tanto premesso in fatto in diritto, l'istante come sopra rappresentata e difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL DOCENTE DI ESSRE INSERITO NELLE GAE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, DISAPPLICARE gli atti impugnati e **CONDANNARE LA P.A ALL'INSERIMENTO DEL DOCENTE ISTANTE, NELLA TERZA O**



STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N. 46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMMASEO N.15, 73014.
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

QUARTA FASCIA DELLE GAE, PROV. DI BOLOGNA, FATTE SALVE
ALTRE DISPOSIZIONE SECONDO GIUSTIZIA.

OVE OCCORER POSSA: RIMETTERE GLI ATTI ALLA CONSULTA, PER
LA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. N. 107/2015,
NELLA PARTE IN CUI, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 cost,
STABILISCE CHE LE GAE, SE ESAURITE, DAL PRIMO SETTEMBRE,
PERDERANNO EFFICACIA E NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO LA
DOCENTE DA OGNI PIANO DI ASSUNZIONE SIA ORDINARIO E SIA
STRAORDINARIO.

Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese da distrarre a favore dello
scrivente procuratore

Si allega:

ALL.1 GAE impugnate

ALL.2 DM 235/14

ALL.3 DM 249 del 2010

ALL.4 Istanza – diffida di inserimento

ALL.5 Certificato abilitazione.

ALL.6 Giurisprudenza

Pubblico impiego Valore indeterminato – Esente come dichiarato in atti

Lecce- BOLOGNA 19/10/2015

avv. Sirio Solidoro

